SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente ACQUARONE

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 10
ELIA, *ministro per le riforme istituzionali ed elettorali* 2, 10
MARCHETTI *(Rifond. Com.)* 8
POZZO *(MSI-DN)* 9
SALVI *(PDS)* 8

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due interrogazioni alle quali il ministro Elia risponderà congiuntamente.

Ne do lettura:

SALVI, COMPAGNA, SAPORITO, RIVIERA, MARCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri degli affari esteri e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali.* – Premesso che è imminente il voto del Parlamento, in seconda lettura, sulla legge costituzionale sul voto dei cittadini italiani residenti all'estero e che il Governo è delegato ad adottare i relativi decreti legislativi in base all'articolo 8 della legge 4 agosto 1993, n. 276, si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo abbia assunto per verificare con i Governi degli Stati interessati le condizioni perchè il voto degli italiani all'estero possa svolgersi con la garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda di cui alla lettera *f)* dell'articolo 8 della legge citata e quali siano in proposito le valutazioni del Governo;

se il Governo abbia completato gli adempimenti relativi al censimento degli elettori residenti all'estero, ai fini della predisposizione delle liste elettorali;

quali modalità di espressione del voto il Governo intenda proporre al fine di garantire il carattere libero e segreto del voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione e della lettera *a)* dell'articolo 8 della predetta legge.

(3-00875)

POZZO, PONTONE, RASTRELLI. – *Al Ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali.* – In vista del voto delle Camere sulla legge costituzionale relativa al voto dei cittadini italiani residenti all'estero, si chiede di sapere quali iniziative il Governo abbia assunto per verificare gli adempimenti di ordine tecnico ed operativo perchè il voto degli italiani possa svolgersi nel totale rispetto degli obblighi di legge.

Si chiede inoltre al Governo se non ritenga di chiarire attraverso quali modalità si intenda garantire il segreto del voto in ossequio alla Costituzione.

(3-00913)

ELIA, *ministro per le riforme istituzionali ed elettorali.* Signor Presidente, innanzitutto ringrazio gli interroganti, perchè, alla vigilia

della seconda deliberazione sulla legge costituzionale per il voto degli italiani all'estero, il rispondere a queste interrogazioni mi dà modo di chiarire vari aspetti che forse rendono tale vigilia meno consapevole e serena, anche rispetto alle condizioni di fondo in cui può svolgersi una consultazione elettorale che veda la partecipazione degli italiani residenti all'estero.

Nel predisporre lo schema di decreto legislativo per regolare il diritto di voto degli italiani all'estero, il Governo ha osservato tutti i princìpi ed i criteri espressamente previsti dalla delega al Governo contenuta nell'articolo 8 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e cioè: modalità di voto per corrispondenza (punto *b)* del precitato articolo 8); formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero da parte della Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base della conforme documentazione pervenuta dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione (punto *b)* del succitato comma) (articolo 6 dello stesso decreto legislativo); utilizzazione degli Uffici consolari come uffici legittimati a far pervenire i plichi contenenti il certificato elettorale e la scheda di voto agli aventi diritto con modalità che ne garantiscano la consegna personalmente ai singoli aventi diritto. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, voglio precisare che l'opera dei consolati non si limita a questa utilizzazione, perchè fin da ora il controllo relativo ai registri dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, avviene in base ad un controllo incrociato tra gli uffici consolari, che si avvalgono anche di supporti magnetici, e gli uffici del Ministero dell'interno; confrontando i dati dei comuni e i dati verificati in sede consolare si riescono a creare delle liste attendibili di elettori sia come esistenza degli elettori stessi, che come possibilità di partecipazione al voto.

Gli altri criteri previsti dalla delega suddetta sono: spoglio e scrutinio dei voti in Italia in sezioni elettorali istituite presso differenti Corti di appello; possibilità per gli elettori italiani residenti all'estero che rientrino in Italia di votare in appositi seggi istituiti presso le medesime Corti di appello (punto *e)* del comma 1); possibilità dell'informazione elettorale, nel quadro della libertà di associazione e di riunione riconosciuta dai paesi nel cui territorio vivono le comunità italiane, cioè nel rispetto del diritto comune di questi paesi e nel pieno rispetto degli ordinamenti di questi ultimi, nonchè impegno da parte del Governo italiano a predisporre le necessarie misure affinchè, in occasione delle elezioni, specifici programmi radio e televisivi siano indirizzati alle singole comunità all'estero presenti nei vari continenti.

Alle questioni sollevate dagli onorevoli interroganti – anche in considerazione del fatto che la seconda interrogazione chiede sinteticamente le stesse notizie e informazioni della prima – il Governo risponde come segue.

La prima domanda riguarda le iniziative che il Governo ha assunto per verificare con i Governi degli Stati interessati le condizioni perchè il voto degli italiani all'estero possa svolgersi con la garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda di cui alla lettera *f)* dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e quali siano in proposito, le valutazioni del Governo. Allo stato degli atti, le valutazioni sono positive; naturalmente, i contatti con i paesi esteri della CEE sono

avvenuti in sede collettiva. Vi sono state qui a Roma riunioni con tutti gli ambasciatori dei paesi della Comunità europea ed anche contatti con le autorità degli altri paesi. Per ora è prevalso il momento informativo, perchè non essendo ancora stata votata in seconda deliberazione la legge costituzionale sarebbe stato impossibile e prematuro stipulare dei veri e propri accordi e intese su base bilaterale o plurilaterale, come nel caso della CEE. Dato per acquisito che quando le attività di esclusivo rilievo interno di uno Stato sovrano, come appunto sono le attività elettorali, vengono svolte sul territorio di altri Stati vanno osservate le leggi e le disposizioni del paese ospitante (cosa che avviene, generalmente, in condizioni di reciprocità), va osservato innanzitutto, che la maggior parte dei paesi democratici non porrà ostacoli (come già avviene adesso) al pieno esercizio della libertà di associazione e di riunione degli elettori italiani residenti sul loro territorio, ovviamente nel rispetto delle norme locali di diritto comune.

Circa le dimensioni della tutela della completezza dell'informazione, va detto che i programmi di RAI-Uno e RAI-Due coprono l'Europa via satellite (Eutelsat). Dallo scorso aprile la RAI, a seguito di nuovi accordi con la Federazione internazionale dei produttori cinematografici, ha abolito la codifica di primo livello dei programmi trasmessi, semplificando in tal modo il sistema di ricezione che fino ad allora prevedeva l'uso dei codificatori sia da parte delle reti in cavo che da parte delle antenne individuali.

Anche nel campo della codifica di secondo livello, si è registrata una sostanziale riduzione dei programmi oscurati che ha avuto riscontro nel conseguente venir meno di lamentele da parte dei nostri connazionali.

Dallo scorso anno è in funzione il progetto RAI *AMERICA* che copre finora solo la parte orientale delle due Americhe.

Esistono i programmi RAI appositamente prodotti per l'estero con fondi erogati dalla Presidenza del Consiglio e distribuiti negli Stati Uniti, Canada, Sud America e direttamente dall'Italia in Europa e in Africa; di essi usufruiscono le emittenze che ne facciano richiesta in qualsiasi parte del globo.

In Australia la RAI invia programmi via satellite la domenica. Tali programmi sono trasmessi dalle televisioni pubbliche anche in Germania, Svizzera italiana e Lussemburgo. La regione dell'Africa Australe non riceve per il momento trasmissioni televisive dall'Italia: è peraltro in corso una iniziativa per attuare un collegamento televisivo.

Vi sono poi le 17 ore (13 per il Sudamerica) di programmazione settimanale prodotte dalla RAI Corporation USA.

Con riferimento alla radio, oltre alle tradizionali trasmissioni in onde corte, vi sono da segnalare per l'America programmi disponibili 24 ore su 24. Lo stesso palinsesto è sul satellite domestico nordamericano SATELRADIO dal quale qualsiasi emittente in lingua italiana può prendere programmi e notiziari.

Inoltre, materiale radiofonico prodotto per convenzione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri viene introdotto sia via satellite che per mezzo di collegamenti telefonici con la sede RAI-USA, al fine di dare la più ampia possibilità di trasmissione. Per un prossimo futuro la RAI prevede trasmissioni prodotte *in loco*, da inserire nei programmi

radio sul satellite. Esistono inoltre almeno 200 testate in lingua italiana per l'informazione scritta, nonchè centinaia di bollettini divulgati da enti, associazioni e patronati. In aggiunta a quanto sopra, nel decreto delegato previsto dall'articolo 8 della legge 4 agosto 1993, n. 276, il Governo si impegna a far pervenire alle nostre collettività all'estero trasmissioni specifiche predisposte dall'ente di Stato e nel corso delle quali vengano dibattuti i problemi che stanno a cuore alle stesse comunità.

Infine è stato previsto che una sintetica informativa sui programmi dei candidati alle elezioni pervenga agli elettori assieme al certificato elettorale.

Si chiede poi se il Governo abbia completato gli adempimenti ralativi al censimento degli elettori residenti all'estero, ai fini della predisposizione delle liste elettorali. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1993, n. 276, che delega il Governo a disciplinare il diritto di voto degli italiani all'estero, al punto *d)* del comma 5, prevede che il decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nelle circoscrizioni estere si basi tra l'altro sul numero degli elettori residenti in ciascun collegio quale risulta dall'anagrafe centrale dei cittadini stabilmente residenti all'estero, istituita presso il Ministero dell'interno. Non di censimento si tratta, quindi simile ad una istantanea, presa in una data unità temporale, della situazione di una popolazione ma di anagrafe, che è un processo in divenire ed in continuo aggiornamento.

Il censimento quindi presuppone la sovranità sul territorio mentre l'anagrafe è mera attività amministrativa prevista dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.

Con riferimento all'anagrafe centrale, istituita presso il Ministero dell'interno, queste sono le iniziative attualmente in atto: aumento delle dotazioni di personale negli uffici consolari delle zone con grande presenza di collettività italiane, al fine di procedere al controllo dei dati dell'anagrafe consolare; è in via di completamento l'inserimento dei dati relativi ai cittadini residenti all'estero, (dati forniti dai comuni), nell'anagrafe centrale istituita presso il Ministero dell'interno; il Ministero degli affari esteri sta effettuando un controllo informatico tra le banche dati consolare e comunale dal quale emergeranno gli elenchi definitivi dei cittadini iscritti all'AIRE. Il Ministero degli affari esteri prevede che questo controllo venga portato a termine entro il mese di novembre.

Infine, si chiede quali modalità di espressione del voto il Governo intende proporre al fine di garantire il carattere libero e segreto del voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione e della lettera *a)* dell' articolo 8 della legge 4 agosto 1993, n. 276.

Il Governo, nel predisporre lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 8 della legge n. 276 del 1993, non ha mancato di osservare tutti i criteri direttivi elencati al comma 1 dell'articolo richiamato ed ha scelto pertanto di optare per il metodo del voto per corrispondenza (punto *b)*) prevedendo l'utilizzazione degli uffici consolari come uffici legittimati a ricevere i voti, anche a mezzo posta, nonchè a trasmetterli ad appositi uffici in Italia (che saranno varie Corti d'appello, in via di individuazione: punto *c)*) presso i quali saranno istituiti i seggi per effettuare lo spoglio e lo scrutinio dei voti (punto *d)*) e presso i quali gli

elettori italiani residenti all'estero che si trovino in Italia al momento del voto potranno votare (punto *e)*).

Per quanto attiene poi la tutela del necessario aspetto della segretezza e della libertà del voto il Governo ha previsto che le buste contenenti il certificato elettorale e la scheda di voto saranno fatte pervenire ai singoli elettori dagli uffici consolari con modalità che ne garantiscano la consegna esclusiva agli aventi diritto (non già, quindi, ad altri componenti della famiglia).

É stato previsto altresì, al medesimo scopo, e con l'ausilio dell'Istituto poligrafico dello Stato, che ogni busta contenente la scheda votata rechi un codice che permetta di controllare che la busta restituita sia la stessa busta inviata. Tale controllo sarà comunque successivo ad un primo controllo effettuato da un apposito ufficio elettorale istituito presso ciascun ufficio consolare di prima categoria o, nei paesi ove tali uffici non esistano, presso le rappresentanze diplomatiche.

Solo con la legge in vigore potranno essere prese iniziative formali di accordo con i singoli Stati e verranno altresì individuati paesi con particolari situazioni locali nei quali la disciplina del voto per corrispondenza verrà corredata di modalità che consentano agli elettori di consegnare direttamente all'ufficio consolare o alla rappresentanza diplomatica la busta contenente la scheda votata.

In alcuni casi, invece, si dovrebbe prevedere la possibilità di un voto per corrispondenza presso le sedi consolari.

Naturalmente, si tratta di una situazione in cui il numero degli elettori è ridotto un pò come è capitato all'Australia che ha potuto consentire, caso unico, il voto esclusivo presso le rappresentanze consolari (si è trattato di 400.000 elettori potenziali, ma di soli 20.000 votanti effettivi).

La maggior parte dei paesi nei quali esistono consistenti comunità italiane è stata comunque informata circa *l'iter* parlamentare del provvedimento e sulla sostanza dell'impianto normativo in corso.

Circa l'opzione del Governo di disciplinare il voto per corrispondenza si può osservare innanzitutto che essa costituisce il solo mezzo, nella gran parte delle situazioni nazionali prese in esame, per rendere compatibile l'efficacia dell'indicazione delle elezioni con la sovranità straniera.

Questo è il caso rilevato nel sistema svizzero. La Svizzera consente di votare nel suo territorio per gli organi legislativi di un altro paese purchè il voto avvenga per corrispondenza; cioè, non consente che si allestiscano dei seggi sul proprio territorio. Il caso svizzero naturalmente è quello più chiaro, ma ci sono molti altri casi di simmetria implicita. Molti paesi ammettono il sistema del voto per corrispondenza. È il caso degli Stati Uniti – anche se in pratica il voto per corrispondenza dei cittadini statunitensi all'estero viene esercitato esclusivamente per le elezioni presidenziali – della Spagna, della Germania, della Danimarca i cui elettori, e non è cosa di poco conto, votano all'estero per una percentuale pari a circa il 4 per cento dei votanti, raggiungendo, su un numero limitato di elettori come quello della Danimarca, una quota di 150.000 voti, anche se naturalmente tale numero varia da consultazione a consultazione. Quando questi paesi ammettono il voto per i loro concittadini all'estero mediante corrispondenza, ciò comporta l'applica

zione di un principio di simmetria, perchè è da escludere che si possa poi vietare o ostacolare il voto per corrispondenza di cittadini stranieri nel territorio per la formazione di organi legislativi o costituzionali di Stati esteri. Si assiste ad un progressivo estendersi del voto per corrispondenza, che trova nella Germania la sua punta più avanzata. In tale paese, come poi documenterò meglio nel corso della discussione sul disegno di legge costituzionale, si sta applicando il principio del voto per corrispondenza anche all'interno del proprio territorio. Questa diffusione del voto per corrispondenza si basa su princìpi di affidamento alla maturità democratica degli elettori e sul principio dell'*id quod plerumque accidit*, un criterio che nel diritto ha il suo posto, nel senso che ormai, dato il superamento della famiglia patriarcale, si fa affidamento sull'autodeterminazione del singolo elettore. Il principio dell'*id quod plerumque accidit*, come sapete, viene applicato da alcuni paesi in molti casi comuni, come, ad esempio, nelle biblioteche in cui non si ricorre al controllo dei singoli utenti per non ritardare le procedure di accesso, ma si colpisce con sanzioni severe chi, a seguito di un controllo campione, viene sorpreso nell'atto di trafugare un libro. Anche in altre situazioni più impegnative e rilevanti si fa largo ricorso al criterio della normalità dei comportamenti, salvo sanzionarli quando possibile; ciò indubbiamente è meno agevole quando si tratti di voto all'estero, perchè occorrerebbe colpire cittadini che violano la legge, soprattutto ove facessero ritorno nel paese di appartenenza.

Pertanto, il metodo del voto per corrispondenza, salvo la possibilità di casi di elettori poco numerosi in paesi che prevedano una reciprocità esclusiva del voto presso i consolati, come potrebbe avvenire, ad esempio, per l'Australia, è divenuto non tanto un'opzione tra più possibili metodi, ma una scelta vorrei dire obbligata a cui si deroga nel caso citato di una clausola di reciprocità o nel caso di elettori tardivi, che non abbiano ricevuto tempestivamente il plico e che possono votare solo se una sentenza all'ultimo momento li autorizza esplicitamente. In questo caso, l'articolo 9 del decreto in elaborazione prevede la possibilità di depositare direttamente il voto al consolato.

Il metodo del voto per corrispondenza, già proposto da svariate iniziative parlamentari, ha trovato ulteriore conferma alla luce delle considerazioni circa la scarsa opportunità di adottare il voto per procura, che, per principio, non rispetterebbe la personalità del voto, e la necessità di non violare il principio di sovranità dello Stato ospitante. Altri sistemi, poi, si sono rilevati eccessivamente macchinosi; in occasione dell'elezione dei Comitati italiani all'estero (Comites) e delle elezioni europee, ad esempio, l'eccessivo afflusso di elettori ha reso estremamente arduo il compito dei consolati italiani e ha creato anche delle difficoltà di espressione del voto.

Per concludere, penso che il Governo debba tener conto del fatto che il principio del voto per gli italiani all'estero nelle circoscrizioni estere risulta da due votazioni della Camera, con legge ordinaria e poi con legge costituzionale, e da una votazione del Senato, con legge costituzionale. Sono tre votazioni che hanno dato a tutti la possibilità di valutare pro e contro. Il voto per corrispondenza prevedeva in astratto due metodi: riversare nel territorio dell'area metropolitana italiana i voti espressi all'estero, creare dei collegi esteri. Quest'ultimo criterio è poi quello che di fatto è stato adottato.

L'opporsi al criterio del voto per corrispondenza farebbe assumere a chi prendesse questa iniziativa una responsabilità politica non lieve sia nei confronti degli italiani all'estero sia nei confronti della stessa coerenza delle posizioni assunte in prima deliberazione.

Mi rendo conto che può apparire singolare la scelta dei collegi esteri ma risulta da convergenti tendenze di diverse forze politiche la scelta di valorizzare – grazie a collegi esteri – le comunità italiane in quei paesi, sia per quanto riguarda l'elettorato attivo sia passivo.

Ritengo che le informazioni da me fornite siano sufficienti a pervenire sollecitamente all'approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale più volte evocato.

SALVI. Come primo firmatario di questa interrogazione – ho raccolto personalmente le firme di senatori di altri Gruppi parlamentari ritengo necessario ringraziare il Ministro per la grande correttezza che ha dimostrato, per l'ampiezza delle argomentazioni svolte e per la sensibilità dimostrata.

Manifesto, però, una riserva sull'opzione, assunta dal Governo, volta a privilegiare il metodo del voto per corrispondenza. Infatti, bisogna approfondire il fondamentale aspetto della segretezza del voto.

Ciò non attiene chiaramente alla valutazione della legge costituzionale, che naturalmente richiama questo principio, ma sulla ipotesi del decreto delegato formulato dal Ministro.

MARCHETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, pur ringraziando il Ministro per la tempestività e per la disponibilità nel fornire la risposta all'interrogazione, mi dichiaro insoddisfatto per il suo stesso contenuto, con particolare riguardo all'indirizzo assunto alle modalità del diritto di esercizio di voto.

Infatti, si compie una scelta completamente a favore del voto per corrispondenza in materia elettorale.

Ribadisco, in proposito, che la mia parte politica si è sempre dichiarata contraria a tale possibilità, mentre la scelta operata nel decreto approvato dal Governo va esattamente nella direzione opposta da quella auspicata dalla mia parte politica.

Quindi, dissento completamente da questa decisione, del resto, in coerenza con quanto abbiamo sostenuto nel corso del dibattito sul voto per gli italiani all'estero.

Mi sembra, d'altronde, che non vi siano nemmeno assicurazioni in ordine alle intese che possono essere raggiunte con altri Stati.

Il Ministro ha fatto riferimento a contatti generici cui si è dato luogo in questa fase, ma è necessario, secondo me, tenere presente l'intera situazione complessiva di tutti gli Stati esteri nei quali gli italiani ivi residenti dovrebbero esprimere il loro voto.

Ritengo che la scelta del voto per corrispondenza non sia una necessità, come prospettato dal Ministro, ma una scelta chiaramente voluta a fronte di un testo legislativo che prospetta tale eventuale possibilità. In particolare, mi riferisco alla lettera *b)* dell'articolo 8 che prospetta appunto la possibilità del voto per corrispondenza, per la quale, tra l'altro, abbiamo espresso voto contrario. Da una eventuale possibilità, si è ormai passati ad una vera e propria scelta operata dal Governo.

Questo è il motivo principale della nostra insoddisfazione.

Pur ovviamente dando atto della volontà dimostrata dal Ministro e delle sue notorie conoscenze in materia, ci riteniamo insoddisfatti della risposta fornita anche in relazione alla determinazione del numero degli aventi diritto al voto, ossia al cosiddetto «censimento», che il Ministro ha precisato non essere tale propriamente dal punto di vista tecnico.

Questa è una risposta che elude il problema e che ci impedisce di sapere quanti sono attualmente gli italiani all'estero sottoposti a censimento ai fini dell'esercizio del voto.

Perciò, esprimiamo completa insoddisfazione rispetto alla risposta a questi problemi.

POZZO. Signor Ministro, mi ritengo soddisfatto delle risposte da lei fornite e ricordo che quasi tutti i paesi che prevedono il diritto di voto per i cittadini residenti all'estero adottano il sistema del voto per corrispondenza.

Ritengo che con il voto per corrispondenza, indubbiamente si evita qualunque richiamo alla interferenza con la sovranità dei paesi ospitanti; su questo non vi è alcun dubbio e, allo stesso tempo, non vi è alcun pericolo per quanto riguarda la tutela della segretezza del voto in quanto chi ha la doppia cittadinanza vota sulla scheda ricevuta dal consolato.

Dalla presente legge è prevista infatti l'utilizzazione degli uffici consolari come uffici legittimati a ricevere i voti, nonchè a trasmetterli ad appositi uffici in Italia, che saranno varie Corti d'appello presso le quali saranno istituiti i seggi per effettuare lo spoglio e lo scrutinio dei voti.

Ai fini della segretezza, poi, è indispensabile contare sulla maturità civile dell'elettore. Non vogliamo riferirci alle ipotesi di pressioni o di *lobbies* che incidano sul voto, perchè altrimenti in Italia non dovremmo più fare elezioni per l'incidenza delle pressioni della mafia, della camorra, della 'ndrangheta e di tutto il variegato paesaggio politico italiano.

Signor Ministro, lei ha fatto riferimento a 630 deputati e 315 senatori; vorrei esprimere delle riserve su tale conteggio. Infatti, ai sensi della legge di riforma elettorale, l'ipotesi è quella di 610 deputati e 305 senatori. Cioè, devono essere considerati i 20 deputati ed i 10 senatori delle circoscrizioni estere, così come previsto dalla modifica costituzionale di prossima approvazione. Non si può prescindere, infatti, dal voto degli italiani all'estero, quando questo è stato «incardinato», anche formalmente, nella legge elettorale. L'articolo 8 della legge delega in materia di diritto di voto degli italiani all'estero stabilisce che entro quattro mesi debbono essere emanati i decreti legislativi che regolano il voto nelle circoscrizioni estere. Tali decreti legislativi entrano in vigore solo dopo che la legge costituzionale istitutiva delle circoscrizioni estere è divenuta esecutiva. Per rendere la legge di riforma applicabile e efficace è quindi indispensabile che siano emanati i decreti legislativi in oggetto. Non si può infatti applicare una parte della legge e ignorarne un'altra. È quindi evidente che i collegi uninominali da lei comunicati, signor Ministro, relativi al territorio nazionale dovranno essere completamente rivisti dopo che saranno entrati in vigore i decreti

legislativi relativi alle circoscrizioni estere e cioè dopo che sarà divenuta esecutiva la legge costituzionale per le circoscrizioni estere. Cioè, i collegi uninominali dovranno essere calcolati sulla base di 610 deputati e 305 senatori, così come vuole la legge costituzionale e così come è previsto dalla legge di riforma.

ELIA, *ministro per le riforme istituzionali ed elettorali.* Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 10,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA